


COMUNE DI VILLENEUVE

COMMUNE DE VILLENEUVE



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28.03.2019

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione del Canone

1. Il Comune di Villeneuve con il presente regolamento istituisce il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di seguito denominato COSAP, in attuazione dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Oggetto del regolamento

2. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni che a vario titolo insistono sul suolo pubblico nell'ambito del territorio del comune.
 1. In particolare vengono disciplinate:
 - le procedure per il rilascio, il rinnovo, la voltura e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
 - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
 - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penali e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni avvenute in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo (ovvero le occupazioni abusive);
 - i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3

Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi: permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione non superiore ad un anno o per le quali sussiste l'obbligo alla richiesta del rinnovo periodico. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. In tal caso il Canone verrà comunque conteggiato con riferimento alla relativa tariffa per le occupazioni temporanee.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 4

Oggetto del Canone

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai commi 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione. In mancanza, il pagamento spetta all'occupante di fatto. Il termine occupante di fatto è riferito a chi mantiene una occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto autorizzatorio intestato a terzi e fintantoché quest'ultimo non è oggetto di provvedimento di decadenza da parte del Servizio competente. In caso di uso comune del suolo pubblico, tutti sono soggetti passivi e sono obbligati in solido.
2. La concessione può essere richiesta:
 - a. dal proprietario dell'opera o titolare di altro diritto reale o concessionario di beni immobili comunali per le occupazioni permanenti;
 - b. dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
 - c. dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
3. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.
4. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.
5. Il pagamento del Canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
6. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Art. 6

Responsabile gestionale del Canone

Il responsabile della attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento è il Responsabile del servizio finanziario del Comune di Villeneuve.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 7

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente

previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento. La concessione o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi previsti dal presente regolamento o dalla normativa vigente.

2. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

3. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.

Art. 8

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio Comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.

2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
- indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
- individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- misura dell'area dell'occupazione;
- durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento;
- dichiarazione di sollevare l'amministrazione concedente da qualsiasi eventuale contenzioso dovesse instaurarsi per l'occupazione;

3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa. In casi particolari, l'amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza;

4. L'amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. La domanda di occupazione deve pervenire all'Ente con anticipo rispetto alla data prevista per l'occupazione. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima dell'occupazione richiesta.

6. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di tre ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

Art. 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese eventualmente derivanti dall'occupazione a carico del comune ed altri oneri previsti dalla legge.
2. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'attività, arte o professione, per ragioni edilizie, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici o similari.
3. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.
4. Per le occupazioni permanenti il diniego al rilascio della concessione o autorizzazione deve essere comunicato entro 60 giorni dalla domanda o negli stessi termini dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Per quelle temporanee il diniego deve essere comunicato entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
5. Il comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
6. Le concessioni e/o autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

Art. 10

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di persona giuridica;
 - b. codice fiscale e/o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f. obbligo di corrispondere il Canone per l'occupazione in base alla superficie occupata ed alla durata;
 - g. eventuali prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - h. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - i. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

Art. 11

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionate o autorizzate;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo facendo uso di appositi contenitori di rifiuti;
 - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate
 - e. risarcire l'Amministrazione comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;

- g. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- h. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- i. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
- j. comunicare al Servizio competente la variazione della residenza anagrafica o della sede e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio.
- k. provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio al Servizio competente che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione dell'ente.
- l. evitare di porre intralci alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;

Art. 12

Revoca, sospensione o modificazione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. La concessione è revocata d'ufficio:
 - a. se non è stato corrisposto il Canone previsto per l'anno precedente;
 - b. se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - c. se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
 - d. per motivate ragioni d'interesse pubblico, ovvero per sopravvenuta necessità d'utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su un'altra area (con compensazione del Canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del Canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
 - e. per reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece delle condizioni previste dell'atto rilasciato;
 - f. per violazione delle norme di legge e regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli.
 - g. per mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee.
3. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

Art. 13

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà

superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1 non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del Canone e, nel caso che abbia operato il versamento del Canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.

4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo di versamento del canone avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

Art. 14

Subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di voltura all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 15

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.

2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Cosap se dovuta.

3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione agli uffici comunali dell'occupazione effettuata via fax, email, pec o direttamente presso gli uffici;
 - c. presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il secondo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.
 4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'articolo 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 17

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.
4. Per le occupazioni abusive è comunque dovuto il pagamento del Canone secondo le disposizioni dell'art. 3 c. 4 del vigente Regolamento.

Capo III

TARIFFA – DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 18

Misura e tipologie di occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente.
5. Nel caso in cui dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia

solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 21 ed il totale è arrotondato al metro superiore.

6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

A PASSO CARRABILE

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede.

B ACCESSO A RASO

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'apposizione del cartello autorizzativo è mera facoltà del proprietario e solo qualora lo stesso esercita tale facoltà sarà soggetto al pagamento del COSAP.

C OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO

Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico, purché aggettanti almeno 120 centimetri dal vivo del muro, la misura corrisponde alla superficie della proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.

D DEHORS

Per dehors si intende un insieme di elementi (mobili, smontabili o facilmente rimuovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto

E AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) su aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla superficie dei singoli posti assegnati.

F DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.

G AREE MERCATALI E POSTEGGI

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.

H OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1.000 MQ.

Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10% per cento.

Art. 19

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in 2 categorie in relazione all'importanza dell'area, via o piazza sulla quale insiste o dà accesso l'occupazione.

2. Il criterio assunto per l'attribuzione di un grado di maggiore o minore importanza dell'area, via o strada, è collegato alla centralità delle stesse, avuto riguardo ai flussi di circolazione dei veicoli, alla collocazione rispetto al centro cittadino, alla particolare rilevanza commerciale, tale da giustificare

una maggiore utilità economica, al particolare afflusso veicolare o di pubblico, in forma stabile o anche solo episodica.

3. Il territorio del comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche allegato al presente regolamento.

Art. 20

Determinazione della tariffa di base

1. Il comune determina le tariffe entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è determinata in funzione del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività:

A OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato e eventualmente per categorie è deliberata dall'organo competente.

B OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa annua per metro quadrato e per categorie è deliberata dall'organo competente.

2. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 21

Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla misura base ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella di seguito riportata:

OCCUPAZIONI DI SUOLO COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE	
Occupazione permanente	coefficiente
Occupazione ordinaria permanente	1
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,67
Passi carrabili	Esente
Occupazione di spazi sottosuolo e soprassuolo stradale	tariffa a km
Per le occupazioni eccedenti i 1000 mq	0,10
Occupazione sottosuolo e soprassuolo stradale da aziende erogatrici di servizi pubblici	Tariffa stabilita dall'art. 24
Occupazione per l'impianto e l'esercizio di distributori automatici di tabacchi	Tariffa stabilita nella deliberazione delle tariffe annuali
Occupazione temporanea	coefficiente
Occupazioni temporanee	1
Fino a 12 ore	0,50

Oltre le 12 ore	1
Manifestazioni patrocinate dal comune	Esente
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,67
Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono i loro prodotti	0,50
Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante	0,20
Attività edilizia	0,50
Manifestazioni politiche-culturali-sportive	0,20
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie	Tariffa a km stabilita con deliberazione tariffe

2. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate per l'impianto e l'esercizio di distribuzione di carburante la tariffa viene stabilita nella deliberazione di approvazione del canone. Tale canone si riferisce a impianto munito di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi. Per i distributori muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Il canone si applica per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insite su una superficie non superiore a 4 mq. Le occupazione eccedenti tali superfici sono soggette a canone per le occupazioni permanenti ordinarie.

Art. 22

Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 24 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base per il coefficiente moltiplicatore (art. 21), per la misura dell'occupazione (art. 18). Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per il coefficiente moltiplicatore (art. 21), per la misura dell'occupazione (art. 18), per il numero dei giorni di occupazione.

4. Nel caso in cui lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

5. Il Canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

Art. 23

Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie da assoggettare ad applicazione del canone viene calcolata come segue: in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20%.

Art. 24

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è stabilito secondo quanto disposto dall'articolo 63 comma 2 lettera f del D.Lgs 446/97, ed è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa per ciascun utente, con un minimo annuo pari a € 516,46. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il numero delle utenze è comunicato al comune da parte di ogni azienda erogatrice, al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il Canone è versato in un'unica soluzione entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno.
4. La misura del Canone può essere maggiorata di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti al comune dall'occupazione, che non siano a qualsiasi titolo già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori.
5. Nei casi in cui la legge abbia attuato una separazione in via legislativa tra attività di distribuzione e attività di vendita (come nel caso del gas e dell'energia elettrica), il pagamento del Canone deve essere effettuato dall'azienda titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero delle utenze attivate dalle società che svolgono le attività di vendita. Compete, in questo caso, alla società titolare della rete di distribuzione, la comunicazione all'ente locale del numero complessivo delle utenze attivate dalle varie società che svolgono le attività e versare i relativi importi dovuti a titolo COSAP.

CAPO IV

ESCLUSIONI – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO – PENALITA' - INTERESSI – DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISCOSSIONE COATTIVA – RIMBORSI

Art. 25

Esclusioni

Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

- a) Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- b) Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
- c) Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari.
- d) Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
- e) Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone.

- f) Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
- g) Occupazioni di aree cimiteriali.
- h) Occupazioni con cassette postali.
- i) Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
- l) Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
- m) Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 1 ora.
- n) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi vari o luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
- o) Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.
- p) Accessi e passi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso
- q) le riserve di posteggio su aree pubbliche concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
- r) esposizione temporanea di merci da parte di commercianti in occasione di eventi patrocinati ed organizzati dal Comune.
- s) Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- t) Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows, mensole e simili infissi di carattere stabile.
- u) Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.
- v) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi e da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- z) Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
- aa) Occupazioni effettuate da enti pubblici per finalità proprie.
- bb) Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito dei veicoli a due ruote.
- cc) Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune.
- dd) Occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad esse assegnati.
- ee) Le occupazioni di suolo pubblico relative ad esposizione temporanea di merce da parte di attività commerciali in sede fissa, in occasione di eventi organizzati dal Comune.
- ff) Occupazioni di suolo effettuate da parte di associazioni o altri enti no profit finalizzate alla promozione dei propri scopi o fini statutari, sensibilizzazione e/o raccolta fondi per finalità benefiche o sociali, ad eccezione dello svolgimento di qualsivoglia attività commerciali.
- gg) Occupazioni effettuate dalla proloco e dalle associazioni cittadine durante lo svolgimento di manifestazioni civili e religiose finalizzate alla realizzazione dell'evento ed all'offerta di prodotti tipici.
- hh) Occupazioni di strade, piazze o marciapiedi con fiori, piante o altri manufatti di arredo urbano effettuate da singoli cittadini o da associazioni allo scopo di valorizzare, migliorare o rilanciare alcune zone.

- ii) Occupazioni per le quali sia previsto un intervento coordinato e congiunto di carattere pubblico e privato, ovvero privato di interesse pubblico, in occasione di eventi cittadini, manifestazioni varie anche a carattere espositivo o commerciale, oggetto di accordi di collaborazione adottati dalla Giunta comunale che prevedano espressamente la predetta esenzione.
- ll) Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei relativi a distributore di carburante.
- mm) Occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
- nn) Occupazioni del sottosuolo realizzate con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.
- oo) Occupazioni il cui ammontare del canone non superi 10,33 euro.
- pp) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
- qq) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- rr) Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Art. 26

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b) a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al Comune di Villeneuve;
 - c) altre modalità stabilite e comunicate dall'Ufficio comunale.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare. L'importo da versare deve essere arrotondato per difetto se la frazione non è superiore a € 0,50 o per eccesso se è superiore.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine finale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.
5. L'importo non è dovuto qualora sia inferiore a 10,00 euro.

Art. 27

Diffida ad adempiere, Penalità, Interessi e Spese di procedura

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità, interessi e spese di procedura.

2. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante Canone dovuto. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone dovuto maggiorato del 30% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. Sull'ammontare del Canone non corrisposto oltre alla penale saranno applicati gli interessi nella misura stabilita nel Regolamento generale delle Entrate e le spese per la notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva del Canone non corrisposto.

Art. 28

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate viene effettuata direttamente dal Comune tramite ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto 14 Aprile 1910, n.639 o altra modalità prevista nel regolamento delle entrate.

Art. 29

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di 5 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dal vigente Regolamento delle Entrate.

CAPITOLO V

NORME FINALI – PUBBLICITA' – ENTRATA IN VIGORE

Art. 30

Norme finali e di attuazione

1. Le concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, proseguiranno la loro validità e nessun adempimento è richiesto agli Utenti. Dal 1° gennaio 2019 il calcolo del canone da applicarsi alle concessioni precedentemente rilasciate deve essere effettuato con le regole stabilite dal presente regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si intendono recepiti e oggetto di applicazione i principi e le norme stabiliti dall'articolo 63 del decreto legislativo 446 del 1997 e successive modificazioni.

Art. 31

Pubblicità

1. Sarà cura del comune effettuare idonea pubblicità delle nuove norme, al fine di permettere la più ampia diffusione e la perfetta conoscenza del Regolamento.

Art. 31

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.